



N. 58/c

del 07/09/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-19 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF837AAA24

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Art.106 del D.L. n. 34/2020 ha istituito un Fondo per garantire agli Enti Locali le risorse necessarie per espletare le funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse alla emergenza COVID-19, come ulteriore misura di sostegno agli Enti, rispetto ai diversi ristori specifici (sanificazione, maggiori spese per il sociale, ecc.) previsti per far fronte agli effetti della emergenza sanitaria.

Il successivo art. 39 del D.L. n. 104/2020, oltre ad incrementare le risorse destinate al Fondo funzioni fondamentali, ha introdotto un obbligo di certificazione del Fondo prevedendo che entro il 30 Aprile 2021 gli Enti Locali dovranno trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato una certificazione attestante la perdita di gettito connessa al Coronavirus, al netto delle minori spesa e delle risorse assegnate a vario titolo a titolo di ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla emergenza sanitaria.

La legge di bilancio ha prorogato la scadenza della certificazione al 31/05/2022

RILEVATA quindi la necessità di procedere all'affidamento di un incarico esterno per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

- l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l'obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (per effetto del comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019, che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario);

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 2, dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. (provvedimento di correzione pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 164 del 15.07.2016 e D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ed in particolare i seguenti articoli:

- a) l'articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;
- b) l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- c) l'articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
- d) l'articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- e) l'articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- f) l'articolo 36, sui contratti sotto soglia;
- g) l'articolo 80, sui motivi di esclusione; Num. 137 del 19/03/2021 2/6 h) l'articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il presente affidamento ha le seguenti caratteristiche:

- il fine da perseguire è quello di ottemperare a quanto previsto dall'Art.2 Comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014 che ha reso obbligatoria l'elaborazione e la predisposizione della contabilità economico-patrimoniale;
- l'oggetto del contratto è la predisposizione ed elaborazione della contabilità economico patrimoniale dell'Ente;
 - il contratto avrà la forma della scrittura privata non autenticata e sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 1326 C.C.;
 - la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto avvalendosi del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ricorrendo alla negoziazione diretta con un solo soggetto invitando un'unica ditta, per economicità di gestione, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta Mira PA ; pari ad € 600,00+iva

RITENUTO procedere all'affidamento del servizio suindicato;

QUANTIFICATO pertanto l'importo della spesa in euro 732,00;

GIUDICATO congruo il prezzo dell'offerta;

VISTA la determinazione dell'ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in tema di "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", successivamente modificata con delibera n. 556 del 31.05.2017;

ACQUISITO per via telematica sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. ZF837AAA24 ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. VISTI: Num. 137 del 19/03/2021 3/6

- il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

- 1) affidare, per le causali esposte in premessa alla ditta Mira PA il servizio di supporto per la predisposizione della Certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali COVID-19 cosiddetto Fondone;
- 2) di far fronte alla spesa di euro 732,00, con la disponibilità presente al capitoli 101202/1 impegno 111/2022

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà esecutiva al momento della pubblicazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. ssa Cecilia D'Addezio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. ssa Cecilia D'Addezio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio ONLINE con numero progressivo 7C per rimanervi quindici giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione.

Opi lì 07/09/2022

IL MESSO NOTIFICATORE